



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIZZINI e GASPARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2008

Riforma dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario

ONOREVOLI SENATORI. - Con legge 23 dicembre 2002, n. 279, erano state apportate alcune modifiche all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, nel tentativo di impedire che i detenuti o internati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, - e in particolare i condannati per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso - potessero continuare a mantenere collegamenti con le associazioni criminali di appartenenza.

La riforma ha dato alcuni frutti, ma non ha sortito gli effetti sperati dal legislatore, atteso che le norme introdotte sono state variamente interpretate dai tribunali di sorveglianza, che in alcuni casi hanno dichiarato l'inefficacia dei decreti applicativi o di proroga del regime. Dalle Procure della Repubblica maggiormente impegnate sul fronte antimafia e dalla stessa Direzione nazionale antimafia è stato chiesto un nuovo intervento sul delicato tema; del resto, la stessa Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia, nella sua relazione in ordine alla applicazione della legge di riforma dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, aveva espressamente segnalato «la necessità di un'azione organica e programmata per individuare i punti critici del sistema sul piano operativo e consentire all'amministrazione penitenziaria di intervenire efficacemente».

Con il presente disegno di legge - la cui finalità è quella di ovviare ai gravi inconvenienti prima indicati - si è dunque provveduto alle ulteriori seguenti modifiche. L'articolo 1 modifica il comma 2-bis dell'articolo 41-bis, stabilendo che i provvedimenti, emessi ai sensi del comma 2 dal Ministro della giustizia, hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a tre. La normativa attuale limita tale durata al minimo di un anno e al massimo di due.

Con la stessa disposizione di legge si è poi stabilito che i provvedimenti del Ministro sono prorogabili, «salvo che risulti la prova della cessazione della partecipazione, o comunque di ogni altra forma di collegamento o di contatto, del detenuto o dell'internato al sodalizio criminoso di appartenenza ovvero ad altre associazioni criminali, terroristiche o eversive».

La normativa vigente, al fine di garantire il detenuto da proroghe inutilmente afflittive e vessatorie, prevede, in capo all'amministrazione, l'obbligo di verifica della permanenza nel soggetto della capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva. La modifica proposta introduce un'inversione dell'onere della prova: per sottrarsi ai provvedimenti di proroga della durata dei provvedimenti emessi ai sensi del comma 2, è necessario provare la cessazione della partecipazione all'organizzazione criminale.

L'intervento normativo tiene conto, peraltro, della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale lo stato di detenzione non esclude di per sé che il condannato, pur se ristretto in carcere, continui a far parte del sodalizio di appartenenza.

L'articolo 2 del disegno di legge modifica, invece, il comma 2-quinquies dell'articolo 41-bis, stabilendo che la competenza a decidere sul reclamo avverso il provvedimento che dispone o conferma l'applicazione del regime carcerario in questione spetta al tribunale di sorveglianza di Roma.

La previsione di una competenza funzionale in capo al tribunale di sorveglianza di Roma evita che vi possa essere, in materia di reclami dei detenuti, una eccessiva eterogeneità di orientamenti giurisprudenziali da parte dei diversi tribunali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede, e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a tre e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a un anno, salvo che risulti la prova della cessazione della partecipazione, o comunque di ogni altra forma di collegamento o di contatto, del detenuto o dell'internato al sodalizio criminoso di appartenenza ovvero ad altre associazioni criminali, terroristiche o eversive»;

b) il comma 2-*quinquies* è sostituito dal seguente:

«2-*quinquies*. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione».

